



N. 25 - marzo 2014

## Atto Senato n. 1276, recante "Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza"

Il [disegno di legge n. 1276](#) dichiara la Basilica Palladiana monumento nazionale.

La Basilica occupa il lato sud di Piazza dei Signori a Vicenza e, al suo fianco, si erge la Torre dei Bissari, alta 82 metri con una base di soli 7, dove venne installato fin dal XIV secolo il primo orologio meccanico a uso pubblico della città. Il primo nucleo dell'edificio, il Palazzo della Ragione, fu edificato alla metà del Quattrocento secondo il progetto di Domenico da Venezia, e successivamente circondato, tra il 1481 e il 1494, da un duplice ordine di arcate, erette da Tommaso Formenton. Il primo piano del Palazzo ospitava la grandiosa Sala del Consiglio dei Quattrocento, lunga 52 metri e alta 25 al colmo della volta. Il rivestimento della facciata gotica fu realizzato a rombi in marmo rosso e gialletto di Verona, ed è tuttora visibile dietro l'aggiunta palladiana. L'edificio era sede delle Magistrature pubbliche di Vicenza e, al piano terreno, di un attivo gruppo di botteghe. Crollate nel 1496 le logge dell'angolo sud-ovest, ne venne decisa dopo un lungo dibattito la ricostruzione totale, affidata nel 1546 al giovane Andrea Palladio. Il sistema adottato da Palladio si basò su un duplice ordine di logge (tuscaniche al piano terra e ioniche al primo piano) che incorporò la preesistente fabbrica gotica, lasciando emergere la grande copertura a carena di nave rovesciata ricoperta da lastre di rame, e sulla ripetizione lungo tutto il perimetro dello stesso modulo architettonico: la serliana, un arco a luce costante affiancato da due aperture laterali rettangolari. Il progetto segnò la consacrazione artistica di Palladio e inaugurò il nuovo volto di Vicenza, ispirato alla classicità; lo stesso Palladio definì "basilica" il Palazzo della Ragione circondato dalle nuove

logge in pietra, in omaggio alle strutture della Roma antica dove si discutevano politica e affari. L'opera venne completata nel 1614 con l'apparato della terrazza, con statue di Giovanni Battista Albanese, Grazioli, Lorenzo Rubini. Sotto la Repubblica di Venezia la Basilica costituiva il fulcro di attività non solo politiche (consiglio cittadino, tribunale), ma anche economiche. All'interno del salone fu ospitato per un certo periodo il teatro all'antica, uno degli spazi scenici ad uso temporaneo progettati da Palladio prima del Teatro Olimpico.

Goethe, nel *Viaggio in Italia*, annota "Non è possibile descrivere l'impressione che fa la Basilica di Palladio...".

Nel corso della Seconda guerra mondiale, il 18 marzo 1945, la Basilica fu gravemente danneggiata durante un bombardamento, assieme alla Torre Bissara; una bomba incendiaria distrusse la copertura originale della Basilica, poi ricostruita nell'immediato dopoguerra. Dal 1994 è, con le altre architetture di Palladio a Vicenza, nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Dal 2007 al 2012 la [Basilica Palladiana](#) è stata oggetto di un complesso e articolato intervento di restauro (architettonico, funzionale, impiantistico) con il duplice obiettivo di preservare la notorietà e le straordinarie qualità figurative e spaziali del monumento, e di restituire alla città il suo edificio simbolo, garantendo il pieno utilizzo e la funzionalità del complesso per la realizzazione di eventi culturali.

Durante l'esame alla Camera dei deputati, [l'A.C. n. 1363](#) è stato abbinato con [l'A.C. n. 1405](#) e poi approvato senza modifiche in sede legislativa. Trasmesso dalla Camera in data 31 gennaio 2014, è stato assegnato in

sede deliberante alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali) e 5<sup>a</sup> (Bilancio).

Come già detto il disegno di legge, composto da un solo articolo, reca la dichiarazione di monumento nazionale per la Basilica Palladiana, sita a Vicenza.

La normativa vigente non prevede una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. Al contempo, l'art. 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([d.lgs. 42/2004](#)) dispone che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" e, all'art. 129, fa salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

Nei casi analoghi più recenti si è provveduto con DPR, su proposta del MIBAC. Si tratta del [D.P.R. 2 ottobre 2003](#), Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, nonché dei due DPR, entrambi del 18 marzo 2008, recanti, Dichiarazione di "Monumento nazionale" dell'antica area di [San Pietro Infine](#), e Dichiarazione di "Monumento nazionale" dell' [isola di Santo Stefano](#)<sup>1</sup>.

Con nota prot. 9206 del 6 marzo 2006<sup>2</sup>, l'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali ha osservato come non sia casuale la scelta del Codice di "menzionare i monumenti nazionali in sede di disciplina della circolazione, piuttosto che nell'ambito delle disposizioni concernenti i modi di individuazione dell'oggetto della tutela. Tale scelta connota la considerazione del monumento nazionale non come distinta tipologia di 'cosa' suscettibile di essere riconosciuta 'bene culturale'. Si evidenzia, infatti, come significativamente già la legge di tutela n. 1089 del 1939, "in luogo della definizione di monumento nazionale si preoccupava invece di introdurre nel sistema la nozione di interesse storico-relazionale attraverso la previsione della ordinaria procedura di 'notifica' per le cose immobili che presentassero un interesse particolarmente importante 'a causa del loro riferimento con la

storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere'. Tale scelta è stata riconfermata dal Codice nel quale, mentre si è provveduto ad assicurare ai monumenti nazionali, riconosciuti tali nelle forme giuridiche consone all'ordinamento dell'epoca (legge o decreto), la tutela rafforzata tipica dei beni culturali di maggiore rilevanza, si è però confermata l'incongruenza del ricorso a tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela". Peraltro, si evidenzia che ciò "non esclude che il legislatore possa riconoscere valore storico o culturale ad un immobile, al limite anche qualificandolo monumento nazionale".

Più di recente sempre l'Ufficio legislativo del Ministero, con il parere prot. 5636 del 27 marzo 2012<sup>3</sup>, ha sostanzialmente confermato quanto già in precedenza espresso (con la succitata nota prot. 9206).

**a cura di A. Sanso'**

**L'ultima nota breve:**

[Elezione del Parlamento Europeo e rappresentanza di genere \(nuova edizione aggiornata\) \(n. 22 bis - marzo 2014\)](#)

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

[www.senato.it](http://www.senato.it)

---

<sup>1</sup> Sull'argomento, tra i vari siti, si segnalano [www.monumentinazionali.it](http://www.monumentinazionali.it) e la voce "Monumenti nazionali italiani" di Wikipedia, che suddividono i monumenti su base regionale.

<sup>2</sup> Si veda il dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati [n. 49 del 19 luglio 2013](#).

---

<sup>3</sup> Si veda la circolare n. 13 del 5 giugno 2012 (prot. 16262) della Direzione per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.